

Regione Lazio

L.R. 11 Settembre 2003, n. 29

"Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003"

Art. 45

(Esonero dell'obbligo di possesso del libretto di idoneità sanitaria)

1. I farmacisti e i dipendenti delle farmacie pubbliche e private sono esonerati dall'obbligo del possesso del libretto di idoneità sanitaria ex articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 concernente la Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 Aprile 1962, n. 283 e successive modifiche in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

2. Le aziende sanitarie sono esonerate dall'obbligo di provvedere al rilascio o rinnovo del libretto sanitario ai soggetti di cui al comma 1 e di verificarne il possesso in sede di ispezione presso le farmacie.